

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 39

Adunanza 21 ottobre 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO VITTORE - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.I. – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA’.

Protocollo: 738 – 40524/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Settimo Vittone:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C.M., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 104-23773 del 01/03/1983, successivamente modificato con le Varianti Strutturali approvate con D.G.R. n. 044-00519 del 17/09/1990, n. 045-16153 del 22/06/1992 e n. 15731 del 07/10/2010, quest'ultima riferita al solo comune di Settimo Vittone;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 13/08/2013, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Provincia in data 12/09/2013 (pervenuto in data 17/09/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata Legge Regionale;
(Prat. n. 57/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.910 abitanti nel 1971, 1.798 abitanti nel 1981, 1.684 abitanti nel 1991, 1.579 abitanti nel 2001 e 1.543 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in decremento (-23.8% periodo 1971/2011);
- superficie territoriale di 2.326 ettari, di cui 2.127 di montagna (circa il 91%). La con-

formazione fisico-morfologica evidenzia un territorio con versanti acclivi (l'80% del territorio comunale presenta pendenze superiori al 25%). La Capacità d'Uso dei Suoli evidenzia la presenza di 1.035 ettari di aree boscate (pari a circa il 45% del territorio comunale);

- è compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale "n. 24-Ivrea", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- è individuato quale "Centro Storico di tipo D", ai sensi dell'art. 20 del PTC2;
- non è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- sistema produttivo: il PTC2 individua un Ambito di valorizzazione produttivi di Livello 2, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 26 della Valle d'Aosta e dalle Strade Provinciali n. 70 e 72;
 - è interessato dal progetto di viabilità 13 di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
 - è attraversato da piste ciclabili;
 - è attraversato dalla ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta;
 - non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche, ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933: Torrente Chiusuma, Torrente Colamia, Torrente Cornaley, Torrente Dora Baltea, Torrente Rivalessio;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia la presenza nel territorio comunale di frane attive areali e dissesti lineari;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, evidenzia la presenza di zone comprese nelle Fasce A, B e C per un totale di circa 141 ettari;
 - è classificato come comune sismico di "Zona 4" ai sensi della D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010;
- tutela ambientale:
 - Il PTC2 individua pertanto ambiti di specifica tutela ambientale, definiti quali "Corridoi di connessione ecologica (corridors)" e "Fasce perifluviali" di cui all'art. 47 del PTC2;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 13/08/2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede alcune modifiche cartografiche ed alle Norme Tecniche di Attuazione, ed in particolare propone:

- l'aggiornamento dello Strumento urbanistico vigente alle sopravvenute nuove disposizioni normative, con particolare riferimento al settore della somministrazione di alimenti e bevande, alla D.G.R. n. 85-1268 e s.m.i. dell'8/02/2010, intervenendo sulla destinazione d'uso commerciale, sulla possibilità di monetizzare le aree per servizi a servizio dei pubblici esercizi (con particolare riferimento ai parcheggi situati nelle zone di insediamento commerciale), sulla regolamentazione dei dehors;

- l'introduzione, al fine di incentivare la fruizione turistico-ricettiva del territorio, di disposizioni specifiche, negli insediamenti diffusi in ambiti rurali (dove, ad esempio, anche al fine di un riuso sostenibile del patrimonio edilizio esistente, si ritiene opportuno ammettere l'insediamento di funzioni ricettive e accessorie all'escursionismo quali rifugi alpini, bivacchi, punti di ristoro) e regolamentazione delle aree attrezzate per la sosta e il tempo libero;
- favorire il completamento dell'area produttiva prevista dal P.R.G. a Sud del Comune, nella Frazione di Montestrutto, mediante ricognizione dello stato attuativo del polo produttivo (con aggiornamento cartografico dei nuovi fabbricati realizzati), valutazione (validità temporale e efficacia) delle strumentazioni urbanistiche esecutive che ne disciplinano l'attuazione, ridefinizione dei comparti, rivisitazione della normativa attuativa, razionalizzazione delle urbanizzazioni. Viene riconosciuta altresì la "*residenza per vigilanza e custodia di attività industriali, artigianali, terziarie, ricettive*" quale destinazione d'uso autonoma rispetto a quella residenziale pura;
- apportare alcune modifiche normative utili a migliorare l'operatività attuativa del P.R.G. cercando di risolvere problematiche di varia natura riscontrate dall'Amministrazione o evidenziate dalla cittadinanza. In particolare, vengono specificate le strutture pertinenziali (bassi fabbricati) con funzione di box auto e viene introdotto il concetto di autorimessa collettiva per favorire le riscontrate necessità di parcheggio privato e specificata la definizione di area pertinenziale, con relativo dettaglio circa le possibilità e modalità di utilizzo consentite;
- ripermimetrazione, sulle tavole di Piano, del vincolo paesaggistico relativo ai corsi d'acqua (art. 142, c. 2, del D.lgs. 42/04), escludendo le aree che alla data del 06/09/1985 erano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee di tipo A;
- recepimento dei disposti dell'art. 3 della L.R. n. 4/09 per quanto riguarda la definizione di aree boschive, prescrivendo la necessità di verificare l'effettivo sviluppo della superficie a bosco in occasione di interventi edificatori o di trasformazione del suolo;
- correzioni di incoerenze, imprecisioni e refusi vari riscontrati negli elaborati di Piano, con particolare riferimento alle Norme di Attuazione (modifiche di tipo esclusivamente formale e del tutto prive di contenuti sostanziali);

L'Atto deliberativo d'adozione verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17 L.R. n. 56/77 come modificato dalla recente L.R. n. 3/2013 (riportati sinteticamente e carenti della totalità di contenuti relativamente ad alcuni punti), dichiara l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della L.R. n. 56/77 come modificato dalla recente L.R. n. 3/2013 e prende atto che l'Organo Tecnico Comunale, con verbale dell'11/04/2013 ha espresso il proprio "*parere tecnico di non assoggettabilità alla V.A.S.*". La documentazione di Variante allega la "*Verifica di compatibilità acustica*" con il Piano di Classificazione Acustica, ai sensi della L.R. n. 52/2000 art. 5 comma 4;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione di adozione della Variante contiene "*la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale*" riportata sinteticamente e carente della totalità dei contenuti relativamente ad alcuni punti; la Deliberazione contiene altresì il "*prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga*";

dato atto che ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. di adozione della Variante non contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica così come elencate al comma 9 del citato articolo 17;

richiamato il comma 3 dell'art. 89 "*Disposizioni transitorie*" della L.R. n. 3/2013, ai sensi del quale "*I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli ...17....della L.R. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge.....E' fatta salva la facoltà del Comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli...17... della L.R. 56/1977, come sostituiti dalla presente Legge*";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/11/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 15/10/2013;

consultato il Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità in data 14/10/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Settimo Vittone, adottato con deliberazione del C.C. n. 28 del 13/08/2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comu-

nale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Settimo Vittone la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta